

		Codifica	
		Allegato A67	
		Rev. 02 Giugno 2013	Pagina: 1 di 11

REGOLE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO DEL CODICE POD

Storia delle revisioni		
Rev.01	23/12/2010	

		Codifica	
		Allegato A67	
		Rev. 02 Giugno 2013	Pagina: 2 di 11

Indice

1	INTRODUZIONE	3
2	REGOLE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE POD IN CASO DI VARIAZIONI SOCIETARIE DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI	4
3	TEMPISTICHE, RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI SOCIETARIE A TERNA	5
4	TEMPISTICHE, RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI SOCIETARIE AGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO	6
5	TEMPISTICHE ENTRO LE QUALI IL DISTRIBUTORE GARANTISCE LA RICODIFICA DEI POD	6
6	TEMPISTICHE, RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO DELL'ELENCO DEI CODICI POD OGGETTO DI CESSIONE	7
7	TEMPISTICHE, RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AI CLIENTI FINALI DELL'ELENCO DEI CODICI POD OGGETTO DI CESSIONE	7
8	TEMPISTICHE E REGOLE DI INTEROPERABILITÀ TRA VECCHIO E NUOVO CODICE POD E REGOLE DI STORICIZZAZIONE	8
9	DEFINIZIONE DEI FLUSSI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL SISTEMA SGATE	8
9.1	CASO 1: Operazioni societarie/contrattuali aventi ad oggetto l'intera rete per le quali l'impresa acquirente decide di NON RICODIFICARE i codici POD	8
9.2	CASO 2: Operazioni societarie/contrattuali aventi ad oggetto l'intera rete per le quali l'impresa acquirente decide di RICODIFICARE i codici POD	9
9.3	CASO 3: Operazioni societarie/contrattuali aventi ad oggetto una porzione di rete	10

		Codifica Allegato A67	
		Rev. 02 Giugno 2013	Pagina: 3 di 11

1 INTRODUZIONE

Il presente documento illustra le regole di aggiornamento e manutenzione del codice identificativo del punto di prelievo (nel seguito: POD) a seguito di variazioni societarie che comportino la ridefinizione del perimetro di proprietà/disponibilità della rete di competenza delle società di distribuzione di energia elettrica. Tale tematica assume rilievo in considerazione dell'importanza del POD ai fini della corretta gestione dei flussi informativi tra imprese distributrici, società di vendita e clienti finali con particolare riferimento alle attività contabili-amministrative per la regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto, nonché ai fini della gestione delle richieste di switching, dello svolgimento delle attività di competenza del GSE e del riconoscimento del bonus sociale.

La soluzione descritta nel presente documento, individuata sulla base delle osservazioni pervenute a Terna da parte delle imprese distributrici, delle associazioni di categoria e del GSE nell'ambito del tavolo di lavoro appositamente costituito, risponde all'esigenza di garantire il rispetto del principio cardine di univocità del codice POD e di assicurare al contempo:

- la flessibilità di gestione operativa, lasciando alle imprese distributrici, nelle ipotesi di variazioni societarie che comportano la scomparsa di una o più imprese di distribuzione che confluiscono in un'unica società di distribuzione già esistente (incorporazione) o in una nuova società di distribuzione (fusione propria), la possibilità di avvalersi della facoltà di ricodifica dei codici POD e prevedendo la gestione della doppia codifica dei POD per un periodo transitorio;
- la robustezza dei flussi informativi, in termini di definizione puntuale delle responsabilità, dei contenuti e delle tempistiche previste per lo scambio di informazioni tra le parti;
- la trasparenza delle informazioni verso i clienti finali;
- il corretto aggiornamento del Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGATE);

		Codifica	Allegato A67
		Rev. 02 Giugno 2013	Pagina: 4 di 11

- il corretto aggiornamento del sistema del GSE per lo svolgimento delle attività di propria competenza

Al fine di fornire una situazione aggiornata per la gestione dei flussi informativi tra imprese distributrici e utenti del dispacciamento, Terna pubblica sul proprio sito internet l'elenco aggiornato delle imprese distributrici e dei relativi codici identificativi, nonché l'archivio storico delle variazioni societarie intervenute.

Con riferimento ai flussi informativi tra le imprese distributrici interessate dalle variazioni societarie, al fine di garantire la continuità nella gestione dei dati in ottemperanza agli obblighi informativi e degli ulteriori adempimenti previsti dalla normativa vigente come altresì ribadito nelle osservazioni pervenute nell'ambito del tavolo di lavoro, è necessario che l'impresa distributtrice "cedente" trasferisca all'impresa distributtrice "acquirente" tutte le informazioni necessarie a tale scopo.

In particolare, è necessario che il distributore uscente trasmetta al distributore acquirente l'elenco dei POD dei punti ubicati sulla propria rete (inclusi quelli non più attivi), nonché lo storico delle anagrafiche con relativo trattamento (orario, per fascia, monorario) e delle misure dei prelievi e delle immissioni dei singoli punti fino ai 5 anni precedenti alla data di cessione

2 REGOLE DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE POD IN CASO DI VARIAZIONI SOCIETARIE DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI

In caso di variazioni di assetto societario che comportino la ridefinizione del perimetro di proprietà/disponibilità della rete di competenza del distributore, l'elemento discriminante per le modalità di aggiornamento del POD è il perimetro della rete di distribuzione oggetto dell'operazione societaria/ contrattuale. È necessario pertanto distinguere i due seguenti casi:

- operazioni societarie/contrattuali che hanno ad oggetto l'**acquisizione di una porzione di rete di distribuzione**: il distributore cedente continua la sua operatività, pertanto, al fine di garantire l'univocità del codice POD, **il distributore acquirente ha**

		Codifica	
		Allegato A67	
		Rev. 02 Giugno 2013	Pagina: 5 di 11

l'obbligo di ricodifica dei codici POD dei punti di prelievo acquisiti dall'impresa distributrice cedente;

- b) operazioni societarie/contrattuali aventi ad oggetto una **intera rete di distribuzione** (compresa la fattispecie di affitto dell'intera rete di distribuzione di un distributore): trattandosi di operazioni che comportano la scomparsa di una o più imprese di distribuzione che confluiscono in un'unica società di distribuzione già esistente (incorporazione) o in una nuova società di distribuzione (fusione propria), **il nuovo distributore ha la facoltà di:**
- ricodificare i codici POD dei punti di prelievo dei distributori acquisiti;
 - mantenere per i punti di prelievo acquisiti i codici POD del distributore acquisito.

3 TEMPISTICHE, RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI SOCIETARIE A TERNA

Il soggetto responsabile della comunicazione della variazione societaria verso Terna è:

- a) in caso di fusione per incorporazione, cessione del ramo d'azienda o qualsiasi operazione che comporti l'acquisizione totale o parziale di reti di distribuzione, l'impresa distributrice acquirente;
- b) in caso di fusione propria e in generale di variazioni societarie che comportino la scomparsa di più distributori e la costituzione di nuove imprese, le nuove Società nate da tale operazione.

La comunicazione dell'operazione societaria deve essere effettuata, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Terna anticipata via fax entro il termine massimo di 20 giorni dalla data di efficacia della stessa.

Nell'ambito di tale comunicazione l'impresa distributrice dovrà indicare il tipo di operazione, i soggetti coinvolti, la data di efficacia della stessa e, nei casi in cui sia previsto, la volontà di avvalersi della facoltà di ricodificare i codici POD ovvero di mantenere i codici POD dei punti di prelievo acquisiti.

		Codifica	
		Allegato A67	
		Rev. 02 Giugno 2013	Pagina: 6 di 11

Nel caso di cui al punto b) del presente paragrafo, la nuova Società di distribuzione, qualora decida di ricodificare i codici POD dei punti acquisiti, dovrà indicare quale tra i codici distributore delle imprese distributrici preesistenti intenda adottare per la ricodifica.

A seguito di variazione dell'ambito di competenza per cessioni e incorporazioni di attività, l'impresa distributrice cedente ha l'obbligo di trasferire al soggetto cessionario, contestualmente al perfezionamento della cessione, gli archivi delle misure di energia elettrica (Allegato B alla Deliberazione dell'Autorità ARG/elt 199/11 – TIME) e tutte le informazioni necessarie a garantirne la piena operatività.

4 TEMPISTICHE, RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VARIAZIONI SOCIETARIE AGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO

Terna provvede, entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione ufficiale, alla pubblicazione verso tutti gli utenti del dispacciamento e le imprese distributrici, sul proprio portale web, dell'informativa inerente la variazione societaria, riportando la tipologia di operazione, i distributori coinvolti, la data di efficacia dell'operazione e l'opzione inerente la ricodifica o il mantenimento dei codici POD dei punti di prelievo prescelta dall'impresa distributrice. Terna provvede inoltre a storicizzare le variazioni dell'elenco delle imprese distributrici, ivi incluse quelle cessate, e dei relativi codici distributore associati¹, indicando il periodo di validità dell'associazione tra codice e impresa distributrice in conformità alla comunicazione ricevuta dall'impresa distributrice.

5 TEMPISTICHE ENTRO LE QUALI IL DISTRIBUTORE GARANTISCE LA RICODIFICA DEI POD

L'impresa distributrice ricodifica i POD dei punti di prelievo acquisiti entro 90 giorni dalla data di efficacia della variazione societaria. Al fine di garantire la corretta storicizzazione dei codici POD e gestire eventuali comunicazioni/rettifiche di cui al TIS attraverso i nuovi POD,

¹ La data di validità del codice distributore associato al distributore entrante coinciderà con la data di efficacia della variazione societaria come comunicata dal distributore stesso.

		Codifica Allegato A67	
		Rev. 02 Giugno 2013	Pagina: 7 di 11

l'impresa distributrice procede alla sostituzione di tutti i codici POD presenti nel proprio archivio, ivi compresi quelli relativi ai punti di prelievo cessati (ovvero che non esistono più come clienti finali).

6 TEMPISTICHE, RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AGLI UTENTI DEL DISPACCIAMENTO DELL'ELENCO DEI CODICI POD OGGETTO DI CESSIONE

L'impresa distributrice provvede a comunicare alle società di vendita l'elenco dei nuovi POD relativi ai punti di prelievo per i quali ha in essere contratti di fornitura entro 90 giorni dalla data di efficacia dell'operazione societaria. Ai fini della corretta gestione di eventuali rettifiche dei dati di misura ai sensi della normativa vigente, i nuovi codici POD devono essere trasmessi dalle imprese distributrici a tutte le società di vendita, anche al fine di raggiungere quei venditori che hanno dismesso punti di prelievo sulla rete del distributore entrante con riferimento ad un periodo che va dalla data di decorrenza della variazione societaria fino ai sei anni solari antecedenti la stessa. Ciò in coerenza con quanto previsto dal TIS ai fini della regolazione delle rettifiche tardive.

7 TEMPISTICHE, RESPONSABILITÀ E MODALITÀ DI COMUNICAZIONE AI CLIENTI FINALI DELL'ELENCO DEI CODICI POD OGGETTO DI CESSIONE

Sulla base delle osservazioni pervenute si ritiene che la comunicazione della variazione societaria e dei nuovi POD ai clienti finali possa essere effettuata dai venditori ai clienti finali attraverso i canali informativi già in uso. Il venditore dovrebbe provvedere ad implementare nei propri sistemi i nuovi codici POD, sia con riferimento ai punti attivi che con riferimento ai punti cessati (ovvero non più inclusi nel loro contratto di trasporto), al fine di garantire una corretta gestione di eventuali rettifiche dei dati di misura relativi a punti già cessati, ed a fornire tali informazioni nelle prime fatture utili successive alla comunicazione da parte del distributore dell'avvenuta ricodifica dei punti.

In coerenza con quanto disposto dall'Autorità nel Comunicato inerente l'indicazione dei codici POD nei documenti di fatturazione, tali codici POD dovranno essere riportati dalle società di

		Codifica	Allegato A67
		Rev. 02 Giugno 2013	Pagina: 8 di 11

vendita nei documenti di fatturazione “in modo chiaramente leggibile e in un campo visivo di facile ed immediata individuazione, collocato in prima pagina”.

8 TEMPISTICHE E REGOLE DI INTEROPERABILITÀ TRA VECCHIO E NUOVO CODICE POD E REGOLE DI STORICIZZAZIONE

Il legame tra vecchio e nuovo codice POD viene gestito, dall'impresa distributrice entrante, attraverso apposite tabelle di transcodifica per un periodo di tempo compreso tra 9 e 12 mesi a partire dall'avvenuta ricodifica dei POD (ossia 12-15 mesi dalla data di efficacia dell'operazione societaria).

9 DEFINIZIONE DEI FLUSSI NECESSARI ALLA GESTIONE DEL SISTEMA SGATE

La gestione delle domande di bonus in SGAtè è diversa a seconda che la variazione societaria abbia ad oggetto un'intera rete o una porzione di essa, e che a seguito della variazione societaria ci sia o meno la ricodifica dei codici POD.

9.1 CASO 1: Operazioni societarie/contrattuali aventi ad oggetto l'intera rete per le quali l'impresa acquirente decide di NON RICODIFICARE i codici POD

L'impresa cedente è tenuta a prendere in carico e restituire un esito per tutte le domande di bonus di sua pertinenza rese disponibili in SGAtè fino al giorno precedente la variazione societaria.

L'impresa acquirente comunica a SGAtè l'acquisizione della rete e attiva le procedure per accreditarsi a SGAtè anche per il codice POD dell'impresa acquisita. Le credenziali per accedere alle domande di bonus con codice POD dell'impresa acquisita devono essere attivate non oltre il 31° giorno dalla variazione societaria.

A partire dal 31° giorno dalla variazione societaria, l'impresa acquirente con le nuove credenziali potrà accedere a SGAtè per visionare lo stato e gestire le domande già lavorate dall'impresa uscente.

		Codifica	Allegato A67
		Rev. 02 Giugno 2013	Pagina: 9 di 11

Le informazioni per la gestione ai fini della fatturazione delle domande di bonus negli stati “validate”, “non validate”, “cessate” verranno trasferite dall’impresa uscente a quella entrante insieme all’elenco dei POD ed allo storico dell’anagrafe.

L’impresa acquirente garantisce la continuità di fatturazione per i bonus che alla data della cessione sono in corso di erogazione.

A partire dal 31° giorno l’impresa entrante opererà come distributore responsabile nei confronti delle domande rese disponibili da SGAtè afferenti i codici POD acquisiti e lavorerà le domande di bonus che sono state inserite in SGAtè a partire dal giorno della variazione societaria. Poiché l’impresa acquirente non ricodifica i codici POD gestirà una pluralità di credenziali SGAtè.

9.2 CASO 2: Operazioni societarie/contrattuali aventi ad oggetto l’intera rete per le quali l’impresa acquirente decide di RICODIFICARE i codici POD

L’impresa cedente è tenuta a prendere in carico e restituire un esito per tutte le domande di bonus di sua pertinenza rese disponibili in SGAtè fino al giorno precedente la variazione societaria.

L’impresa acquirente comunica a SGAtè l’acquisizione della rete e attiva le procedure per accreditarsi a SGAtè anche per il codice POD dell’impresa acquisita. Le credenziali per accedere alle domande di bonus con codice POD dell’impresa acquisita devono essere attivate non oltre il 31° giorno dalla variazione societaria.

A partire dal 31° giorno dalla variazione societaria, l’impresa acquirente con le nuove credenziali potrà accedere a SGAtè per visionare lo stato e gestire le domande già lavorate dall’impresa uscente.

Le informazioni per la gestione ai fini della fatturazione delle domande di bonus negli stati “validate”, “non validate”, “cessate” verranno trasferite dall’impresa uscente a quella entrante insieme all’elenco dei POD ed allo storico dell’anagrafe.

L’impresa acquirente garantisce la continuità di fatturazione per i bonus che alla data della cessione sono in corso di erogazione.

		Codifica Allegato A67	
		Rev. 02 Giugno 2013	Pagina: 10 di 11

A partire dal 31° giorno l'impresa entrante opererà come distributore responsabile nei confronti delle domande rese disponibili da SGAtè afferenti i codici POD acquisiti e lavorerà le domande di bonus che sono state inserite in SGAtè a partire dal giorno della variazione societaria.

L'impresa entrante dovrà comunicare a SGAtè, appena disponibile, la transcodifica dei codici POD agevolati di sua competenza fino a completo esaurimento della casistica in modo da poter consentire rinnovi e variazioni sulle domande.

Il legame tra vecchio e nuovo codice POD viene gestito in SGAtè per 18 mesi dalla variazione societaria.

9.3 CASO 3: Operazioni societarie/contrattuali aventi ad oggetto una porzione di rete

L'impresa acquirente, entro 30 giorni dalla variazione societaria, comunica a SGAtè l'acquisizione della porzione di rete.

Domande di bonus presentate in SGAtè fino al giorno precedente alla variazione societaria.

L'impresa cedente è tenuta a prendere in carico e restituire un esito per tutte le domande di bonus rese disponibili in SGAtè fino al giorno precedente la variazione societaria, relative alla porzione di rete ceduta.

Le domande presenti in SGAtè fino alla data di cessione, relative a punti di prelievo oggetto della cessione medesima, dovranno essere migrate dall'impresa cedente all'impresa entrante indicando "codice POD ceduto ad altra impresa" e il nome dell'impresa che lo ha acquisito.

Le informazioni per la gestione ai fini della fatturazione delle domande di bonus negli stati "validate", "non validate", "cessate" verranno trasferite dall'impresa uscente a quella entrante insieme all'elenco dei POD ed allo storico dell'anagrafe.

L'impresa acquirente garantisce la continuità di fatturazione per i bonus che alla data della cessione sono in corso di erogazione.

Domande di bonus presentate in SGAtè a partire dal giorno della variazione societaria

A partire dalla data della variazione societaria, qualora l'impresa cedente prenda in carico da SGAtè una nuova domanda o una richiesta di rinnovo del bonus per un punto di prelievo

		Codifica	
		Allegato A67	
		Rev. 02 Giugno 2013	Pagina: 11 di 11

ceduto ma non ancora ricodificato, restituisce a SGAtè un esito del tipo “codice POD ceduto ad altra impresa” e indica il nome dell'impresa che l'ha acquisito.

I tempi di verifica per l'impresa entrante sono quelli previsti dalla deliberazione ARG/elt 117/08.

Transcodifica

L'impresa entrante dovrà comunicare a SGAtè, appena disponibile, la transcodifica dei codici POD agevolati di sua competenza fino a completo esaurimento della casistica in modo da poter consentire rinnovi e variazioni sulle domande.

Il legame tra vecchio e nuovo codice POD viene gestito in SGAtè per 18 mesi dalla variazione societaria.